

10ª COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO

(Industria, Commercio, turismo)

XVIII Legislatura

commissioneindustria@senato.it

AUDIZIONE DEL 16 NOVEMBRE 2021

IN ORDINE ALL'ESAME ATTO N. 980

(Affare sulla normativa concernente la capienza dei locali da intrattenimento)

NOTE SCRITTE DI ASSOINTRATTENIMENTO

Roma, 16 novembre 2021

Ill.mo Sig. Presidente, Ill.mi membri della 10ª Commissione del Senato,

quanto ci apprestiamo qui di seguito a illustrare è la drammatica situazione e la profonda sofferenza in cui versano attualmente i locali di Pubblico Spettacolo (discoteche e sale da ballo). Realtà che, è bene subito chiarire, costituiscono un importante settore non solo economico ma anche sociale poiché svolgono attività direttamente connesse allo stile e al costume popolare e rappresentano un'indispensabile valvola di sfogo per la collettività.

L'attuale situazione, creatasi a seguito dell'epidemia Covid-19, oltre alle gravi conseguenze sulla salute delle persone, ha prodotto e sta producendo irreversibili danni economici alle imprese dell'intrattenimento. Quale conseguenza dei vari provvedimenti governativi e legislativi diretti al contenimento e alla prevenzione del contagio, le aziende del Pubblico Spettacolo hanno sospeso totalmente la propria attività a partire dall'ultima settimana di febbraio 2020.

In Italia, nel 2019, vi erano più di 3.000 aziende che svolgevano attività di intrattenimento (ad oggi si stima una intervenuta diminuzione del 30%), occupando circa 90.000 addetti (oltre ad un correlato indotto di egual misura) e in grado di produrre un fatturato annuo di circa 2 miliardi di euro.

Nello specifico, il settore è rappresentato da discoteche (65%), da sale da ballo (30%) e da locali di arte varia (5%). Di cui il 15% con capienza inferiore alle 200 persone; il 25% con capienza inferiore alle 500 persone; il 35% con capienza inferiore alle 1000 persone; il 20% con capienza inferiore alle 2000 persone e, infine, solo il 5% con capienze superiori ai 2000 avventori.

Con l'entrata in vigore del D.L. 8 ottobre 2021 n. 139, il nostro settore ha finalmente potuto riprendere la propria attività, seppur con intense limitazioni rispetto ad altre similari realtà: vedasi la restrizione della capienza consentita.

E sul punto è necessario far chiarezza: il termine "capienza", nel settore intrattenimento, è tecnicamente utilizzato per definire, numericamente, la capacità di massimo affollamento di un determinato luogo reso agibile all'attività di Pubblico Spettacolo. Tale indicazione numerica viene determinata dalla Commissione di Vigilanza incaricata della verifica di *Igiene*, di *Sicurezza* e di *Solidità* dei suddetti luoghi.

**Asso Intrattenimento – Via Tosarelli, 360 – 40050 Villanova di Castenaso (BO) –
Tel. 051 781607 – Fax 051 780455**

**Sedi Operative: Via Massarotti, 21/B – 26100 Cremona Tel 0372 800247 Fax 0372 800248
Via dei Termini 72 – 53100 Siena Tel 0577 45554 Fax 0577 270815
www.asso-intrattenimento.it**

Gli aspetti salienti presi in considerazione per la determinazione della “*capienza di sicurezza*” di un locale di Pubblico Spettacolo sono sostanzialmente i seguenti:

- **Igiene:** (numero dei servizi igienici a disposizione di clienti e personale, dotazioni sanitarie, attrezzature e impianti di ricambio aria, ecc.);
- **Sicurezza:** uscite di emergenza per lo sfollamento dei luoghi e presidi antincendio;
- **Estensione dei locali:** a cui corrisponde un parametro massimo di affollamento oggi pari a 1,2 persone al metro quadrato per le discoteche e sale da ballo e 0,7 persone al metro quadrato per i night club.

Il ruolo di controllo della Commissione di Vigilanza è pertanto quello di verifica di un determinato luogo in ragione della sua capacità di soddisfare i requisiti di solidità, igiene e sicurezza in relazione alla concentrazione di una moltitudine di persone. Per definire la “*capienza di sicurezza*” sono dunque verificati i tre parametri sopra accennati utilizzando quello più riduttivo, ad esempio: se un locale di 1000 metri quadrati ha uscite di sicurezza utili ad evacuare 600 persone, il numero di capienza che sarà assegnato non sarà parametrato ai 1000 metri quadrati utili (con capienza 1200 persone) ma alle 600 persone in grado di evacuare in sicurezza. Così sarà per ogni ulteriore incapacità inerente ad altri aspetti oggetto di verifica. La capienza è quindi il numero di persone che un determinato luogo è capace di contenere in massima sicurezza e nel rispetto delle normative di igiene, di solidità e di sicurezza.

In Italia le discoteche, dal punto di vista della capienza, sono pertanto equiparate ai musei e ai luoghi dove si svolgono “mostre d’arte”. Diversamente, in altri Stati membri della UE (Francia 1,33 – Svezia 2,5 – Germania 2,0 – Olanda 4,0), il coefficiente di affollamento per i locali da ballo ha un valore medio di 2,4 persone per metro quadrato.

Tale enorme differenza rispetto all’Italia è foriera di un grave danno per le aziende del settore oltre a creare un’inutile ed ingiustificata disparità rispetto ai concorrenti europei che, grazie anche a compagnie aeree a basso costo, attirano i nostri connazionali con eventi e manifestazioni impossibili da organizzare nel nostro paese.

Si auspica pertanto un aumento a 2,0 persone per metro quadrato in modo da adeguare il parametro sopradescritto al fine di allinearlo con la normativa degli altri Stati UE.

Altro discorso è ciò che rappresenta la “*capienza anticovid*”. Partendo da quanto sopra descritto, appare del tutto evidente che la “*capienza di sicurezza*”, ovvero quella verificata ed indicata dalla Commissione di Vigilanza, sia cosa diversa rispetto alla “*capienza anticovid*”, che viene invece determinata secondo altre modalità e finalità, essendo diretta a garantire un determinato distanziamento per la prevenzione da contagio Covid-19. Quest’ultima peraltro è applicata indistintamente a tutte le categorie che esercitano attività di contatto con il pubblico come bar, ristoranti, negozi, uffici, locali serali di somministrazione, centri commerciali, spiagge e mense aziendali. Come è noto, al fine della valutazione del rischio contagio, la conferenza Stato/Regioni ha approntato delle precise linee guida che indicano le diversificate strategie da adottare per l’esercizio delle attività in sicurezza. Ad esempio, per i bar e i ristoranti, la distanza consentita tra due clienti è di un metro: si desume dunque che la superficie adibita allo stazionamento del pubblico sia destinata nella misura di un metro quadrato per ogni soggetto presente. Tant’è vero che ogni pubblico esercizio è tenuto ad esporre all’ingresso una tabella con il numero massimo di clienti ammessi simultaneamente.

Ciò premesso, anche le disposizioni relative al distanziamento sociale per le discoteche non potranno essere differenti: ciò in forza delle norme contenute nell'art. 1 comma 2) del D.L. 139 dell'8 ottobre 2021 (sotto riportato alla nota 1) per cui la capienza delle discoteche sarà ridotta al 50% e al 75% a seconda che si tratti di locali al chiuso o all'aperto in relazione alle esigenze di distanziamento sociale previste dalle linee guida adottate dalla conferenza Stato/Regioni, oggi disponibili, per la determinazione della capienza *anticovid*.

Se così non fosse, risulterebbe incomprensibile per quale ragione debba adottarsi una riduzione della capienza di sicurezza assegnata dalla Commissioni di Vigilanza che nulla rileva in ordine alla capacità di distanziamento del pubblico all'interno e all'esterno dei nei nostri locali. Questa è l'unica questione oggi da affrontare: tutte quelle relative all'igiene, alla solidità e alla sicurezza sono infatti già state definite, come detto, dalle verifiche di legge operate dalle competenti Commissioni di Vigilanza.

Si auspica pertanto il rapido annullamento delle restrizioni anticovid per le discoteche così come fatto per cinema e teatri, permettendo così alle nostre aziende di poter esercitare la normale attività di impresa.

Ringraziando per la cortese attenzione, rimango a Vostra totale disposizione per ulteriori chiarimenti fossero ritenuti necessari.

ASSOINTRATTENIMENTO
IL PRESIDENTE
f.to dott. Luciano Zanchi

- 1) *"1-bis. In zona bianca le attività che abbiano luogo in saleda ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.";*